

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E ASL
VITERBO AI FINI DELL'INSERIMENTO DELLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DELLA ASL VITERBO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA**

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (di seguito "soggetto ospitante"), con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione DG n°26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Lo schema di convenzione relativo all'inserimento nella rete formativa dell'Università Cattolica di altri Enti aventi i requisiti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia circa la presente convenzione.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università Cattolica.

**Art. 2
Possesso dei requisiti**

Ai fini del completamento dell'attività formativa professionalizzante richiesta per la formazione medico specialistica dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, l'Università Cattolica si avvale delle strutture e dei Dirigenti della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Santa Rosa" (ex P.O. Belcolle) dell'Azienda per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

Ai fini del rapporto di collaborazione, le Parti convengono quanto segue:

- a) l'Azienda dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità previsto dall'Allegato 1 del D.I.M. n. 402/2017 (allegato A);
- b) l'Azienda mette a disposizione dell'Università Cattolica le proprie strutture, descritte nell'allegato B, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 3 e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 368/99;
- c) l'Azienda dichiara che le strutture di cui al punto b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- d) l'Università Cattolica e l'Azienda, ciascuna per le proprie competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle attività didattiche della Scuola;
- e) l'Università Cattolica può attribuire ai dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda, per attività di formazione nell'ambito del piano degli studi della Scuola, secondo l'ordinamento vigente in materia.

**Art. 3
Attività del medico in formazione specialistica**

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative professionalizzanti dei medici in formazione specialistica vengono stabilite annualmente nel programma formativo individuale dei medesimi, deliberato dal Consiglio della Scuola.

Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà al medico in formazione specialistica la presenza di un tutore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato.

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica di volta per volta espleta le attività assistenziali.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 4 **Frequenza**

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 **Tutela assicurativa**

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 6 **Sicurezza**

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

È onere dell'Azienda fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

L'Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso la Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli". I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università Cattolica. L'Ufficio competente dell'Azienda valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

I medici in formazione specialistica sono tenuti al rispetto del Regolamento sulla Sicurezza adottato con Deliberazione DG n.2152 del 31/10/2022 consultabile sul sito aziendale (www.asl.vt.it). Ai soli fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), i medici in formazione specialistica sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art.37 co.14 bis del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.. All'avvio del tirocinio, l'Università dovrà trasmettere all'ufficio del soggetto ospitante gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, si potrà avviare il percorso di formazione.

Art. 7

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 8

Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Parti dichiarano di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente; dichiarano, altresì, di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati (consultabili sui rispettivi siti istituzionali) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale vigente.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguitamento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE. Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, le Parti agiscono in qualità di autonomi titolari dei dati.

In relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, l'Azienda agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengono a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Azienda convenzionata, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'Azienda provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art. 29 del

Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

Art. 10 Durata e recesso

La presente convenzione ha durata di 5 anni (in base alla durata della Scuola) a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo nelle forme previste per la sua stipula.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico specialistica ai medici in formazione ancora in corso al momento del recesso.

Art. 11 Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti.

Art. 12 Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005,n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore: postlaurea-rm@pec.ucsc.it
- ASL VITERBO: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Art. 13 Spese

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Università e potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131 e ss.mm.ii. ed eventuali spese sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 14 Elezioni di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- ASL Viterbo, in Viterbo, Via Enrico Fermi, 15.

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare con PEC, l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Azienda e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 15
Norma finale

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università Cattolica.

Roma,

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER L'ASL VITERBO
(Dott.ssa Simona Di Giovanni)

(Attestazione da compilarsi a cura dell'Ente sanitario convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA
la UO/SC posta a disposizione è accreditata e contrattualizzata con il SSN?	SI <i>specificare solo una delle due voci</i>
CODICE NSIS ¹ U.O.	120 271 3701
DIRETTORE U.O.	DR. GIORGIO NICOLANTI
STRUTTURA SANITARIA (ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.; in caso di articolazione in più sedi specificare il Presidio)	ASL VITERBO

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

STANDARD STRUTTURALI		Indicare SI/NO	Se <u>SI</u> indicare il relativo numero di:
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Degenza	SI	28
	Day Surgery/Day Hospital	SI	4
	Sale Operatorie	SI	2
	Sale parto	SI	4
	Ambulatori	SI	6
	Ecografia Diagnostica	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità			Se non presente nell'Unità Operativa oggetto di valutazione, indicare l'Unità Operativa che soddisfa lo standard
B) ANNESSI**	Neonatologia	SI		
	Terapia Intesiva Neonatale	SI		
	Fisiopatologia della riproduzione		NO	
	Endocrinologia Ginecologica		NO	
	Endoscopia	SI		
	Uro-Ginecologia	SI		
	Medicina Perinatale	SI		
	Psicoprofilassi ostetrica	SI		
	Diagnosi prenatale	SI		
	Genetica e/o Citogenetica	SI		UOSD Genetica medica
	Senologia	SI		UOC Breast Unit
	Oncologia Ginecologica	SI		

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità			Se non presente nell'Unità Operativa oggetto di valutazione, indicare l'Unità Operativa che soddisfa lo standard
C)SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA UNITÀ OPERATIVA	Radiologia e diagnostica per immagini	SI		UOC Diagnostica per immagini
	Medicina di Laboratorio	SI		UOC Diagnostica di laboratorio
	Anatomia Patologica	SI		UOC Anatomia Patologica

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	MEDICI CHIRURGHI	19
PERSONALE SANITARIO	TECNICI	0
	INFERNIERI	14
	OSTETRICHE	28

* Si certifica che il numero del personale medico, sanitario e tecnico è conforme al volume assistenziale della struttura.

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.) ANNO 2023	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.) ANNO 2024	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
	Interventi di Alta Chirurgia	713	700	N. 100	N. 25
	Interventi di Media Chirurgia	520	550	N. 150	N. 50
	Interventi di Piccola Chirurgia	628	711	N. 200	N. 100
	Parti	863	758	N. 1000	N. 500
	Day Hospital Day Surgery	800	711	N. 800	N. 400
	Diagnosi e prevenzione oncologica/ginecologica	800	850	N. 800	N. 400

Diagnosi e prevenzione ostetrica	14846	14320	N. 800	N. 400
--	-------	-------	--------	--------

Timbro e firma digitale dell'Ente (Legale Rappresentante/Direttore Sanitario/Direttore Generale o
altra figura apicale)

Antonio

Rizzotto

06.05.2025

13:11:41

GMT+02:00



Atto di formale impegno, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera d) del D. I. M. n. 402 del 13 giugno 2017

L'ASL Viterbo in qualità di Organismo che ha la disponibilità di strutture non universitarie coinvolte nella formazione e inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, manifesta il proprio impegno formale:

- al rispetto alla normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della Struttura assistenziale da accreditare siano adeguate agli standard e requisiti previsti per le singole Scuole di Specializzazione; (*solo per convenzioni per attività assistenziale*);
- alla garanzia, per la singola Scuola di Specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; (*solo per convenzioni per attività assistenziale*);
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni

Allegato B

Elenco strutture messe a disposizione della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

L'ASL Viterbo mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore la seguente struttura assistenziale:

- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Santa Rosa” (ex P.O. Belcolle)
- codice NSIS: 120 271 3701

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni